 **COMUNE DI MARIGLIANELLA**

***Città Metropolitana di Napoli***

**I L S I N D A C O**

Visti gli articoli 1932, 1933 e 1934 del D. Lgs 15 marzo 2010 nr. 66

**I N F O R M A**

1. Ai giovani di sesso maschile che nell’anno in corso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati.
2. Ai genitori e tutori dei giovani di cui al punto 1), l’obbligo di curarne l’iscrizione nella lista di leva. Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:
3. I giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l’ultimo domicilio nel Comune;
4. I giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre abbia domicilio nel Comune, salvo ché giustificano di avere legale domicilio in altro Comune;
5. I giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre, o in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
6. I giovani nati, domiciliati nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
7. I giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustificano la loro iscrizione in altro Comune.
8. Agli effetti dell’iscrizione nelle liste leva, è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all’estero, il Comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il Comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il Comune di Roma.
9. I giovani domiciliati nel Comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta si presentano spontaneamente all’iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
10. I giovani di cui sopra sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se , prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del Tribunale, comprovante che appartengano per età a classe successiva a quella alla quale la lista si riferisce.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’UFFICIO COMUNALE DI LEVA.

*Dalla Residenza Municipale addì 1 gennaio 2022*

 I L S I N D A C O

*DR. Arcangelo Russo*